

GUIDA
PRATICA

AUTOTRASPORTO tachigrafo: il punto sugli adempimenti



Avv. Silvia Menichetti
Direzione Legislazione Mercato Privato



PREMESSA METODOLOGICA

La presente Guida Pratica intende fare il punto sugli adempimenti in materia di autotrasporto correlati all'utilizzo del cronotachigrafo. Tali adempimenti riguardando anche il trasporto in conto proprio, salvo specifiche esenzioni, interessano direttamente le imprese di costruzioni che utilizzano veicoli rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria che rappresenta la principale fonte normativa in materia.

Nota: *il quadro normativo che segue è focalizzato a riportare le norme di diretto interesse per le imprese che svolgono anche attività di trasporto merci quali quelle edili. Pertanto, al fine di offrire un quadro più semplificato di lettura i contenuti che non hanno un diretto interesse (es. quelli che riguardano il trasporto di persone ecc.) non verranno richiamati.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento comunitario n. 561/2006

Regolamento comunitario n. 581/2010

Regolamento comunitario n. 165/2014

D. Lgs. 282/1992 (Codice della Strada)

Circolari ministeriali

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda nello specifico il **trasporto di merci** la normativa in esame e gli adempimenti conseguenti, che sono analizzati nei paragrafi successivi, si applicano ai conducenti di veicoli (con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio ad esso agganciato. L'attività di trasporto può essere sia per conto proprio che per conto terzi.

RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO – USO DEL TACHIGRAFO

I conducenti devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, effettuare interruzioni nella guida e periodi di riposo giornaliero o settimanale. La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto cose (anche se circolano vuoti) è regolata dal Regolamento (CE) n. 561/2006.

Lo strumento di controllo per verificare il rispetto dei tempi di guida e riposo è il tachigrafo. I requisiti tecnici e di installazione di tale strumento sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 165/2014.

Sui veicoli immatricolati dopo il 1° maggio 2006, il tachigrafo per la verifica del rispetto della normativa sociale in materia di guida e riposo dei conducenti, deve essere di tipo **digitale**.

Per veicoli adibiti al trasporto di merci superiore alle 12 tonnellate e quelli adibiti al trasporto di persone superiore alle 10 tonnellate immatricolati dopo il 1° gennaio 1996, nel caso fosse necessario sostituire il vecchio apparecchio quello nuovo dovrà essere di tipo digitale.

La documentazione dell'attività svolta dal conducente va conservata su appositi supporti:

- nei tachigrafi di tipo analogico si utilizzano i fogli di registrazione (cd. dischi cartacei) inseriti negli apparecchi. Si possono utilizzare solo fogli di registrazione, forniti al conducente dal datore di lavoro, che devono riportare il marchio dell'omologazione CE specifico per il tipo di apparecchio di controllo, del modello e la stampa dell'indirizzo e del nome del fabbricante o il marchio dello stesso. I fogli di registrazione, che vanno conservati per almeno un anno presso la sede dell'impresa, consentono agli organi di polizia la verifica dei tempi di guida, di riposo giornaliero e settimanale e la velocità di marcia;
- nei tachigrafi di tipo digitale si utilizza la cd. smart card (supporto magnetico) che il conducente deve inserire nel tachigrafo per memorizzare le informazioni registrate. L'apparecchio è poi dotato di una memoria interna digitale. Esistono quattro diversi tipi di carte (conducente, impresa, autorità di controllo, officina) ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare. Le carte sono rilasciate dalle Camere di commercio. Prima di iniziare l'attività di guida, il conducente deve accertarsi che il tachigrafo funzioni correttamente. I dati sul mezzo sono conservati per un anno, mentre il badge dell'autotrasportatore registra tutte le attività degli ultimi 28 giorni.

Il foglio di registrazione o la carta tachigrafica devono essere utilizzati dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo fino al momento in cui lo restituisce.

I cronotachigrafi digitali possono essere installati e riparati solo da centri tecnici espressamente autorizzati. Tali centri si occupano della taratura iniziale dei cronotachigrafi digitali, che deve essere effettuata subito dopo la loro attivazione e, in seguito, con periodicità biennale.

ESENZIONI

Sono esonerati dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 i conducenti di :

- veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente;
- veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t. compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo inferiore a 100 km dalla propria sede o base operativa;
 - ⇒ La categoria "carri attrezzi" non comprende solo i veicoli adibiti al soccorso stradale ma anche quelli ad uso speciale che, in sede di immatricolazione, sono considerati **non atti al trasporto** di cose. Esempi di carri attrezzi sono rappresentati da: autospazzatrici, autospazzaneve, autoscale, autopompe, autoveicoli per soccorsi stradali, autotrebbratrici, veicoli per perforazioni, ecc. Sono tuttavia da ritenersi esentati soltanto quei veicoli che recano sulla carta di circolazione l'indicazione specifica dell'uso cui sono destinati (es. traino e trasporto veicoli; carro attrezzato per soccorso stradale, ecc.) e cioè che sono immatricolati come veicoli ad uso speciale.
- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t. adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non superi i 40 km/h ;
- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, utilizzati per **trasporti in conto proprio** di materiali o attrezzature utilizzate dal conducente del veicolo per lo svolgimento della propria attività a condizione che:
 - ✓ il trasporto sia effettuato nel raggio **100 km dalla sede operativa dell'impresa**;
 - ✓ il conducente **non sia stato assunto come autista o svolga le mansioni principali di autista**.

⇒ L'esenzione, in vigore dal 2/3/2015, riguarda in particolare i veicoli utilizzati da un'impresa per il trasporto di materiali o attrezzature proprie (e che, quindi, sono parte strumentale di un processo di prestazione di beni o servizi a livello imprenditoriale) che servono al conducente del veicolo per svolgere la propria attività. Una **Circolare** congiunta dei ministeri Interno e Infrastrutture e Trasporti **del 27/2/2015** ha specificato che sono esentati dall'obbligo di utilizzare il tachigrafo i trasporti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- sono effettuati con veicoli o combinazioni di veicoli di massa complessiva compresa tra le 3,5 tonnellate e le 7,5 tonnellate;
- sono effettuati da conducenti che non svolgono funzioni di autista come attività principale;
- sono impiegati per portare materiali (anche da costruzione), attrezzature o macchinari comunque necessari per l'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente; il materiale trasportato deve cioè servire all'utilizzo diretto da parte del conducente per le mansioni che, di norma, svolge nell'ambito dell'attività lavorativa;
- il tragitto deve svolgersi esclusivamente nel raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa.

CIRCOLAZIONE IN AREE PRIVATE

Secondo quanto precisato in una Circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e dei Trasporti del 22/7/2001 la circolazione in aree private non è sottoposta alle disposizioni del Regolamento n. 561/2006 (es. **cantiere, cave**).

L'attività lavorativa in dette aree deve essere comunque registrata :

- se si guida un veicolo dotato di tachigrafo analogico si deve annotare manualmente tale attività sul retro del foglio di registrazione;
- se il veicolo è dotato di tachigrafo digitale si deve selezionare la funzione "out of scope".

OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

Premesso che i conducenti sono corresponsabili con il datore di lavoro rispetto al buon funzionamento dell'apparecchio ed al buon uso delle carte loro affidate essi sono tenuti a:

- ✓ conservare accuratamente la scheda;
- ✓ non usare mai schede difettose o invalide;
- ✓ inserire la scheda all'inizio di ogni viaggio con il veicolo ancora fermo ed estrarla soltanto alla fine dell'orario di lavoro giornaliero, a meno che non sussistano particolari esigenze;
- ✓ in caso di difetti, perdita, furto della scheda richiedere entro 7 giorni una nuova scheda;
- ✓ in caso di furto presentare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda l'obbligo di **conservare** i fogli di registrazione nel tempo il conducente deve avere con sé i fogli:

- ✓ **della giornata in corso,**
- ✓ **degli ultimi 28 giorni.**

L'obbligo di conservazione è personale, si riferisce cioè al conducente e non al veicolo condotto; perciò il conducente che ha guidato, durante i 28 giorni, più veicoli, deve portare con sé i fogli di tutti i viaggi precedenti per esibirli, se richiesti, agli agenti di controllo.

In caso di guida promiscua di veicoli con tachigrafo analogico e tachigrafo digitale, il conducente deve avere con sé anche la carta tachigrafica e gli scontrini prodotti dal tachigrafo digitale qualora siano state effettuate annotazioni manuali non registrate sulla carta stessa.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA/DATORE DI LAVORO

- ✓ entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo dotato della nuova strumentazione calibrare l'apparecchiatura presso un'officina autorizzata;
- ✓ richiedere la carta tachigrafica dell'azienda;
- ✓ per i veicoli dotati di tachigrafo analogico fornire al conducente un adeguato numero di fogli di registrazione bianchi;
- ✓ per i veicoli con tachigrafo digitale fornire al conducente almeno un paio di rotoli di carta bianca per la stampante dell'apparecchio;
- ✓ effettuare lo scarico dati dalla memoria del tachigrafo digitale su altro supporto informatico al massimo **ogni 90 giorni**; conservare poi presso la sede dell'impresa sia i fogli di registrazione del tachigrafo analogico sia i dati trasferiti dal tachigrafo digitale per **almeno 1 anno**.
- ✓ **ogni 90 giorni**, in occasione dello scarico dei dati dal tachigrafo, effettuare una verifica approfondita dell'attività del conducente durante quell'arco temporale e redigere poi un resoconto scritto controfirmato dal conducente che sarà conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione. Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche;
- ✓ **istruire e formare** i conducenti sul corretto utilizzo del tachigrafo nonché fornire agli stessi apposite **istruzioni operative**. Il mancato assolvimento di tali oneri da parte delle imprese comporta l'applicazione di sanzioni in capo alle stesse le quali, non saranno punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo;
- ✓ assicurarsi che il tachigrafo digitale e le carte tachigrafiche funzionino regolarmente e vengano utilizzate correttamente;
- ✓ predisporre la revisione del tachigrafo digitale entro due anni dall'installazione.

MODULO ASSENZE CONDUCENTI

Non è più obbligatoria la compilazione del cd. modulo assenze che era stato introdotto al fine di documentare le assenze (non registrabili tramite tachigrafo) per malattia, ferie, congedi ecc. avvenute nei ventotto giorni precedenti (v. art. 34 Regolamento (CE) n. 165/2014).

Il Ministero dell'Interno ha comunicato con la Circolare dell' 1 settembre 2016 la facoltatività per i conducenti e rispettive imprese datoriali di redigere, in un'ottica di collaborazione con gli organi di controllo, il modulo assenze solo al fine di chiarire le eventuali assenze effettuate nell'arco dei 28 giorni precedenti.

Resta fermo che la redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria con la conseguenza che l'autista che viene fermato e ne è sprovvisto non è sanzionabile.

Per maggiore chiarezza è bene, tuttavia, segnalare che, come ben evidenziato nel Chiarimento 7 della Commissione europea, la necessità di evitare inutili oneri per i conducenti deve però bilanciarsi con l'obbligo previsto dall'articolo 6 del Regolamento 561/2006 di registrare non solo la guida ma altresì "altri periodi di lavoro e disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale, e non solamente per i giorni in cui un conducente esegue le operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento". Le registrazioni devono, infatti, coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida out o scope, altre mansioni) e inattività (pause, riposi, ferie, assenza per malattia o altro ecc.). Quando non sia possibile (tecnicamente) registrare a posteriori tali dati i conducenti potranno utilizzare il modulo di attestazione al fine di colmare le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.

SANZIONI

Il Codice della strada prevede, a carico dei conducenti e delle imprese di trasporto o datori di lavoro, una serie di sanzioni amministrative pecuniarie (cui possono aggiungersi anche le sanzioni accessorie come la sospensione della patente di guida) in caso di:

- **inosservanza periodi di guida e di riposo** (artt. 174 e 178 CdS) e in generale delle **prescrizioni** dettate nel regolamento n. 561/2006/CE;
- **infrazioni montaggio e utilizzazione del tachigrafo** (art. 179 CdS) .